



STATUTO MUSICA CANTONALE POMPIERI TICINO

Capo I - Generalità

- Art. 1**
- a) È ufficialmente costituita la "Musica Cantonale Pompieri Ticino" in seguito denominata "Musica".
 - b) Lo scopo è quello del culto dell'arte dei suoni onde dar lustro e decoro alla grande famiglia pompieristica ticinese.
 - c) La sede giuridica è il domicilio del Presidente in carica. La Musica è apolitica e aconfessionale.

Capo II - I soci / quote sociali / responsabilità

- Art. 2** **La Musica è composta da:**
- soci attivi
 - soci contribuenti
 - soci onorari e benemeriti.

- Art. 3** **Soci attivi**
- a) Si acquista la qualità di socio attivo presentando una richiesta scritta al Comitato, il quale ne decide l'ammissione.
 - b) Sono soci attivi i pompieri dei Centri di soccorso cantonali A-B-C-Cm-D senza distinzione di grado nonché le Società veterani del Cantone Ticino che, in conformità del presente Statuto, si sono impegnati a prestarsi quali esecutori nella Musica. In casi eccezionali possono diventare soci attivi anche persone che non sono pompieri, ma che dimostrano grandi doti di musicista.
 - c) Essi devono partecipare alle prove ed alle manifestazioni programmate annualmente dalla Commissione tecnica e dal Comitato.
 - d) Ogni socio attivo deve essere provvisto del proprio strumento approvato dal Direttore tecnico o dal Maestro di musica ed è tenuto a seguire la parte che gli viene assegnata.
 - e) La divisa ufficiale, che fa parte dell'equipaggiamento personale del socio attivo è a carico della Musica. Egli è comunque responsabile del perfetto mantenimento.
 - f) Se per motivi di forza maggiore (impegni professionali, familiari, servizio militare o malattia) il socio non può presenziare alle prove o ad un servizio, deve darne comunicazione al Maestro o al Direttore tecnico.



Art. 4 **Si perde la qualità di socio attivo:**

- con una dichiarazione scritta di recesso;
- con l'esclusione da pronunciarsi dal Comitato quando un socio faccia atti contrari al fine sociale. Il socio espulso ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea Generale;
- per decesso.

Art. 5 **Soci contribuenti**

- a) Sono soci contribuenti coloro che versano ogni anno, alla cassa della Musica, almeno il contributo minimo fissato dall'Assemblea Generale. Essi possono presenziare a tutte le manifestazioni e Assemblee ed hanno voto consultivo.

Art. 6 **Soci onorari**

- a) Sono soci onorari chiunque che con la propria attività o il proprio apporto abbia contribuito per lunghi anni o con particolare rilievo a sostegno della Musica. I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato.
- b) Le proposte da parte di terzi per l'eventuale assegnazione onorifica di socio onorario devono pervenire al Comitato entro la fine del mese di novembre precedente l'Assemblea annuale.

Capo III - Organizzazione

Art. 7 **Organi della Musica**

- a) Gli organi della Musica sono:
- l'Assemblea Generale dei soci attivi;
 - il Comitato;
 - la Commissione di revisione.

Art. 8 **Assemblea Generale**

- a) L'Assemblea Generale dei soci attivi è convocata ordinariamente una volta all'anno entro la fine di aprile e, straordinariamente per iniziativa del Comitato o di un terzo dei soci attivi iscritti.
- b) La convocazione viene inviata a tutti i soci attivi a mezzo lettera semplice spedita almeno 15 giorni prima.
- c) Sulla convocazione devono figurare le trattande all'ordine del giorno.
- d) Competenze dell'Assemblea Generale dei soci attivi:
- approva o modifica lo Statuto;
 - nomina il Presidente e i Membri di Comitato;
 - nomina la Commissione di revisione;
 - nomina i soci onorari e benemeriti;
 - nomina due scrutatori;
 - approva il verbale dell'ultima Assemblea;
 - esamina ed approva i rapporti presentati;



-
- determina la quota sociale;
- delibera sulle proposte assembleari;
- decide sullo scioglimento della Musica nonché sulla devoluzione del patrimonio sociale rimanente, da destinare in primo luogo al culto dell'arte dei suoni.

Art. 9

Comitato

- a) Il Comitato rimane in carica per 2 anni ed è eleggibile. Esso è composto da:
- 1 Presidente
 - 1 Vice Presidente
 - 1 Segretario
 - 1 Cassiere
 - 1 Direttore tecnico
 - 1 Rappresentante della Federazione Pompieri Ticino (FPT) – di diritto
 - 2 Membri.
- b) Competenze del Comitato:
- nomina del Vice Presidente, della Commissione tecnica e delle cariche all'interno del Comitato;
 - amministra il patrimonio sociale;
 - accetta nuovi soci e ne decide l'espulsione, riservato ricorso all'Assemblea Generale;
 - discute e delibera sui problemi di interesse generale;
 - dispone per impegni finanziari non preventivati fino ad un limite di CHF 1'000.00.
- c) Compiti dei membri di Comitato:
- il Presidente è responsabile unitamente ai membri del Comitato dell'andamento della Musica. Dirige e sorveglia la parte amministrativa. Il Presidente o in mancanza di questo il Vice Presidente, firmano gli atti sociali con il Segretario. Il Cassiere è responsabile dell'amministrazione dei fondi della società, nonché della contabilità. Il Segretario è responsabile dell'organizzazione generale e degli atti sociali.

Art. 10

Commissione tecnica

- a) La Commissione tecnica è nominata dal Comitato ed è composta da:
- 1 Direttore tecnico
 - 1 Maestro (membro di diritto)
 - 1 Membro
- La Commissione tecnica ha la speciale sorveglianza sull'insieme bandistico. Comunica ai soci attivi, d'intesa con il Maestro, le istruzioni per le prove e servizi.



Art. 11

Maestro di musica

- a) L'attività artistica della Musica è affidata al Maestro. I rapporti tra il Comitato, il Direttore tecnico ed il Maestro sono stabiliti dal Comitato in carica.
- b) Oneri particolari del Maestro sono:
- dirigere tutte le prove e i servizi in cui la Musica si è impegnata;
 - avere cura che alle prove ed ai servizi sia osservato l'orario prescritto e che ogni esecutore esegua la parte assegnata;
 - è responsabile dell'esito delle produzioni.

Art. 12

Commissione di revisione

La Commissione di revisione è composta di due membri, nominali dall'Assemblea Generale dei soci attivi e resta in carica due anni. I revisori devono verificare i conti della Musica in ossequio alle disposizioni legali e darne rapporto scritto all'Assemblea Generale.

Art. 13

Responsabilità

Verso i terzi è garante il patrimonio della Musica. La Musica si impegna verso i terzi con la firma del Presidente o del Vice Presidente e del Segretario. È esclusa la responsabilità della FPT e di ogni membro individuale del Comitato.

Art. 14

Servizi e prestazioni

I servizi in cui la Musica è tenuta a partecipare sono i seguenti:

1. Servizi obbligatori:
 - Assemblea dei delegati della FPT e Santa Barbara.
2. Servizi diversi:
 - in caso di decesso di un pompiere in servizio, previa autorizzazione dei diretti congiunti;
 - manifestazioni pompieristiche o servizi particolari decisi dal Comitato.
3. Servizi dei giubilei dei Corpi Pompieri:
 - in occasione dei giubilei dei Corpi pompieri con scadenze venticinquennali.



Art. 15 Tasse e finanze

- a) Le entrate ordinarie della Musica sono ripartite come segue:
- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - Centri di soccorso cantonali A | CHF 200.00 |
| - Centri di soccorso cantonali B | CHF 100.00 |
| - Centri di soccorso cantonali C | CHF 50.00 |
| - Centri di soccorso cantonali Cm | CHF 50.00 |
| - Centri pompieri aziendali D | CHF 50.00 |
- b) Contributo del Dipartimento delle Finanze, Ufficio Incendi, annuo di Fr. 10'000.00, nonché dai contributi versati dai soci contribuenti o da terzi.

Capo IV – Scioglimento

- Art. 16 Lo scioglimento della Musica può essere deciso solo dall'Assemblea Generale dei soci attivi, la quale decide pure sulla procedura da eseguire per la liquidazione. Per lo scioglimento è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

Capo V – Entrata in vigore

Art. 17 Il presente Statuto è stato approvato:

- a) dall'Assemblea Generale dei soci attivi, tenutasi a Contone
b) in data 03.10.2020 ed entrata immediatamente in vigore;
c) il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente Statuto del 29 maggio 1985 e tutte le successive disposizioni;
d) per quanto non esplicitamente previsto dallo Statuto, fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero e del Codice delle Obbligazioni;
e) il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio direttivo della FPT durante la seduta del ...18 novembre 2020... in ossequio all'art. 55 dello Statuto della FPT.

Per il Comitato Musica Cantonale Pompieri Ticino:

Data: 2 novembre 2020


Il Presidente:



Piergiorgio Pellencini

Nome Cognome

Il Segretario:




Augusto Benzoni

Nome Cognome

Per la Federazione Pompieri Ticino:

Data: 18.11.2020

Il Presidente:


.....

Nome Cognome

Il Direttore:


.....

Nome Cognome